

TRACCIABILITÀ

Detraibili le spese pagate con bancomat anche da un terzo

Il rimborso rientra nel rapporto interno tra le parti

Daniela Stefani

Marcello Tarabusi

Il pagamento con il bancomat di un familiare rispetta il requisito di tracciabilità della spesa detraibile, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall'intestatario del documento di spesa. Così la risposta all'interpello 484 delle Entrate, chiarisce ulteriormente l'obbligo, introdotto dalla legge di bilancio 2020 ed in vigore dal 1° gennaio, di usare strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le spese detraibili al 19%, tra cui, ad esempio, spese sanitarie, spese universitarie, spese di funerarie e di istruzione, interessi passivi.

Fanno eccezione alcune spese sanitarie per cui resta ammesso il contante: farmaci anche veterinari e dispositivi medici (riteniamo anche il noleggio); prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Fuori da tali ultimi casi ogni altra spesa detraibile, anche se pagata ad enti pubblici ma per servizi non sanitari (ad esempio mensa scolastica), va pagata, a pena di perdita del beneficio (e di mancata trasmissione dell'onere alla precompilata: si veda il Sole del 17 ottobre), con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 Dlgs 241/97: Si tratta di carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento» che, secondo l'Agenzia, sono un catalogo non tassativo, purché consentano «la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli» (si veda una sintesi dei mezzi accettati sul Sole del 28 agosto).

La legge richiede che l'onere sia stato sostenuto «ed effettivamente rimasto a carico» del contribuente: la prova di aver sostenuto l'onere è data dal documento di spesa (fattura, ricevuta o scontrino) intestata al contribuente che la

detrae, mentre non rileva chi materialmente paghi. Se paga un terzo, e poi si fa rimborsare dal contribuente, ciò riguarda i rapporti interni fra le parti: va però verificata la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato dal terzo.

Sembrerebbe quindi che non spetti al Caf o al professionista verificare se la ricevuta del bancomat o del Pos è intestata al contribuente. Se il documento di spesa riporta – a cura dell'emittente - la dicitura «pagamento tracciato» o simile, non serve altro. Se tale dicitura manca, la prova di aver effettivamente sostenuto l'onere pagato da un terzo può essere data in vario modo: con l'addebito su conto cointestato o anche solo – ammette la risposta 484 – con dichiarazione di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» a chi ha materialmente pagato. Un'interpretazione condivisibile, anticipata sul Sole del 18 gennaio ricordando l'analogia con le ristrutturazioni edilizie: se è possibile annotare sulla ricevuta del bonifico fatto da un soggetto che la spesa va ripartita con altri, sarà possibile annotare sulla fattura (o sulla ricevuta pos) di aver effettivamente sostenuto la spesa o di aver rimborsato il terzo pagatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela Stefani

Marcello Tarabusi